



## GLI AGROTECNICI VERSO L'IMPUGNATIVA DEL DPR DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha deliberato di impugnare al TAR Lazio il DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni qualora, nell'incontro previsto per domani (*ore 16,00*) fra il Ministro **Paola Severino** e gli Ordini professionali, a cui parteciperà il Presidente degli Agrotecnici **Roberto Orlandi**, non intervengano concreti impegni di modifica delle parti in contestazione che, come noto, si possono così riassumere:

1. Eccesso di potere relativamente al Regolamento sulla formazione continua obbligatoria (art. 7 comma 3).  
Il DPR viola la legge autorizzante (*n. 148/2011*) nel momento in cui attribuisce al Ministero il potere di dettare pareri vincolanti ai Consigli Nazionali nella definizione dei Regolamenti sulla formazione. La legge n. 148/2011 non fa infatti cenno ad alcun parere del Ministero ed attribuisce, com'è logico, il potere regolatore esclusivamente ai Consigli Nazionali (*questo problema è stato altresì evidenziato dal Consiglio di Stato, nel suo parere del 10 luglio 2012, sul punto però disatteso dal Governo*).
2. Riconoscimento dei soggetti erogatori della formazione continua (art. 3 comma 2). Anche in questo caso il Ministero vigilante si attribuisce un "parere vincolante" sul riconoscimento degli organismi erogatori della formazione continua, che la legge n. 148/2011 però non contempla né gli attribuisce.
3. Riconoscimento dei crediti formativi professionali comuni a più categorie (art. 3 comma 4). Sotto questo profilo la potestà dei Consigli Nazionali viene ulteriormente compressa, nel momento in cui questi vengono privati dell'autonomia decisionale di riconoscersi reciprocamente il valore della formazione continua impartita, che deve sempre transitare per il tramite di un Regolamento sottoposto al "parere favorevole" del Ministero, senza che la legge autorizzante preveda e/o consenta una simile soluzione.
4. Il DPR n. 137/2012 è illegittimo anche nella parte in cui rimanda l'applicazione di disposizioni ad ulteriori e diversi Regolamenti, non previsti dalla legge autorizzante; è noto infatti che la corretta tecnica della delegificazione normativa esclude che l'atto di delegificazione rimandi ad ulteriori regolamenti, in ossequio al principio "*delegatus non potest delegare*".



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

5. Tirocini professionale (*art. 6*). La nuova disposizione non è coordinata con quella recata dall'art. 6, comma 1, del DPR 5 giugno 2001 n. 328, per cui **non si comprende quale delle due norme debba essere applicata**. Dovrebbe essere l'ultima in ordine di tempo (*cioè il DPR n. 137/2012*) ma questa reca disposizioni più restrittive rispetto alla norma del 2001, la quale ultima pare perciò più rispettosa della *ratio* della legge n. 148/2011. Più nel dettaglio:
- a. l'art. 6 del DPR n. 137/2012 prevede che un semestre di tirocinio possa essere anticipato durante l'ultimo anno del corso di studi. L'art. 6 DPR n. 328/2001 consentiva invece di anticipare fino a tutto il periodo di tirocinio durante il corso di studi ed anche in anni precedenti l'ultimo;
  - b. il DPR n. 137/2012 consente l'anticipo del tirocinio solo in presenza di una convenzione fra l'Ordine, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università ed il Ministero vigilante (*e anche qui siamo in presenza di una violazione della legge 148/2011, che prevedeva solo il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, ma non quello di vigilante*). Il DPR n. 328, per le analoghe convenzioni, non chiedeva il coinvolgimento ministeriale ma prevedeva che le convenzioni *-com'è del tutto logico- venissero stipulate direttamente fra gli Ordini e le Università (l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è particolarmente colpito da questa disposizione, in quanto ha già stipulato, direttamente con le Università, 133 Convenzioni che riguardano altrettanti corsi di laurea)*;
  - c. il DPR n. 137/2011 non richiama le convenzioni diverse da quelle con le Università, ad esempio quelle con gli Istituti di istruzione secondaria (*che il DPR n. 328/2001 invece prevedeva*). Il silenzio della norma preclude anche qualunque collegamento professionale con i nuovi ITS-Istituti Tecnici Superiori, istituiti in Italia da un anno e che prevedono il rilascio di un nuovo titolo professionalizzante in esito ad un biennio di studi post-diploma, di carattere non universitario (*anche in questo l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureatisi trova con 78 Convenzioni stipulate con Istituti superiori, di cui non conosce la sorte, mancando nel DPR qualunque norma transitoria*);



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

i problemi posti dal conflitto fra le due citate disposizioni sono molto seri, perché non vi è alcuna norma che regoli la validità delle Convenzioni attualmente esistenti fra Ordini, Collegi, Università ed Istituti superiori ovvero la loro prosecuzione e con che regime.

6. Sempre sui tirocini professionali (art. 6). Il DPR n. 137/2012, andando molto oltre la legge autorizzante, norma nel dettaglio aspetti procedurali del tirocinio, che invece la legge professionale degli Agrotecnici, 6 giugno 1986 n. 251, affida esclusivamente al Consiglio nazionale dell'Albo.

Ne nasce, in tal modo, un conflitto fra quanto sul punto dispone il DPR (*peraltro qui non sorretto dalla legge autorizzante*) e quanto dispone la legge n. 251/86.

Va ulteriormente evidenziato come l'attuale Regolamento del tirocinio, adottato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, sia di gran lunga più favorevole per i tirocinanti di quanto lo siano le norme del DPR n. 137/2011, le quali pertanto si trovano così in contrasto con la legge autorizzante (*legge n. 148/2011, la quale voleva ampliare, e non restringere, le modalità di svolgimento del praticantato*).

7. Qualche esempio per meglio chiarire i gravi effetti che dovrebbero subire i praticanti Agrotecnici ove si applicasse loro il DPR n. 137/2012, il quale prevede:

- il 5 anni il periodo minimo di iscrizione all'Albo richiesto ad un professionista per ospitare praticanti (*bastano invece solo 3 anni con l'attuale Riforma delle professioni*);
- in 3 al massimo il numero di praticanti che ogni professionista può ospitare (*sono invece 6 attualmente*);
- in 3 mesi al massimo la durata di eventuali interruzioni del tirocinio, trascorsi i quali quello già svolto diventa inefficace (*attualmente invece è possibile interrompere il tirocinio fino a 36 mesi, senza conseguenze*);
- in 5 anni al massimo la durata di validità del certificato di compiuta pratica, trascorsi i quali la pratica svolta diventa inefficace e va ripetuta (*mentre attualmente la validità del certificato di compiuta pratica è illimitata*).



## Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

8. Il DPR n. 137/20112, inoltre, non prevede nulla circa le modalità di svolgimento alternativo del tirocinio, quali

- lo svolgimento di un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma;
- lo svolgimento, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma;

che sono invece disciplinate dalla legge professionale di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato e che sembrano essere state abrogate dal DPR, creando così *-in violazione alla ratio della legge autorizzante- una riduzione delle possibilità di svolgere il tirocinio professionale, con modalità alternative.*

Per quanto l'incontro di domani con il Ministro della Giustizia abbia ad argomento l'applicazione dei parametri giudiziari, gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati chiederanno al Ministro di esprimersi sulle richieste modifiche al DPR n. 137/2012.

Ove non venissero ragionevoli aperture da parte del Governo, la settimana prossima il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati depositerà al TAR Lazio il proprio ricorso.

Roma, 18 settembre 2012